

Non è ammesso l'apertura di un conto corrente, intestato al partecipante, al posto della costituzione della cauzione provvisoria con le modalità stabilite dalla lex specialis

Il bando di gara richiedeva la costituzione della cauzione, alternativamente, o con deposito presso il tesoriere dell'ente o mediante assegni circolari intestati all'ente medesimo.

Sintesi di Consiglio di Stato, Sezione IV, decisione numero 6203 del 13 ottobre 2003

Parole chiave:

Appalti di lavori /appalti di servizi – modalità di presentazione della cauzione provvisoria – non è ammesso un conto corrente intestato alla ditta partecipante – non garantisce l'immediata disponibilità del denaro

Decisione primo grado

Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria 25 luglio 2001 n. 399

Esito del giudizio di appello:

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale amministrativo

Conseguenze operative:

La forma prescelta dall'appellante, all'apertura di un conto corrente intestato a se stesso, non consente l'immediata disponibilità della somma, ai fini dell'incameramento, da parte dell'Ente, come è proprio dell'istituto del deposito cauzionale in relazione a una gara pubblica

Di Sonia LAZZINI

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 10696 del 2001 proposto dal signor ****, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe La Spina, domiciliato in Roma, presso lo studio Arlini, via Nicotera 29

c o n t r o

l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU), in persona del Commissario liquidatore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rampini, domiciliato in Roma, presso lo studio Fiorilli, via Cola di Rienzo 180

e c o n t r o

la Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi n.12;

e n e i c o n f r o n t i

del signor Alessandro ****, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Marchetti, selettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio Chiocci, via Rodi 32

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria 25 luglio 2001 n. 399

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati;

LMP

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 10 giugno 2003 il Consigliere Filippo Patroni Griffi;

Uditi, altresì per le parti l'avv. Manzi, l'avv. Mario Rampini, l'avv. Marco Marchetti e l'Avvocato dello Stato Elena Pino;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Nell'ambito di una gara per la vendita di beni immobili siti nel Comune di Perugia, l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) procedeva, in un primo momento, all'aggiudicazione al signor ****, previa esclusione dalla gara del signor Alessandro ****.

Successivamente, il Commissario liquidatore dell'Ente, con determinazioni n. 47 e n. 55 del 2000, in via di autotutela annullava l'esclusione del ****, che pertanto risultava aggiudicatario della gara essendo la sua offerta la migliore, e procedeva all'esclusione del Donati per irregolarità nel deposito della cauzione.

Le due determinazioni sono state impugnate dal Donati innanzi al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria che, con sentenza 25 luglio 2001 n. 399, ha respinto il ricorso.

Propone appello il Donati.

Resistono le intime Amministrazioni e il controinteressato ****.

All'udienza del 10 giugno 2003, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L'appello è infondato.

Il Donati contesta, in primo luogo, che l'Esau potesse procedere all'annullamento dell'esclusione del **** e all'esclusione dalla gara del Donati medesimo, in via di autotutela, dopo l'aggiudicazione. In particolare, assume che la gara vada qualificata come vendita a unico incanto e che il contratto dovesse ormai ritenersi concluso.

La censura è inammissibile, in quanto dedotta per la prima volta in appello.

Nel ricorso di primo grado, infatti, il Donati contesta la propria esclusione dalla gara e la riammissione del ****, assumendo, a tale ultimo riguardo, che l'originario motivo di esclusione (invio di raccomandata semplice anzi che espresso) fosse giusto e che non si poteva procedere all'aggiudicazione in favore del ****, una volta conosciuta l'offerta.

Non è per contro contestata la legittimità del provvedimento di autotutela con riferimento a una pretesa definitività dell'aggiudicazione disposta in favore del Donati e della conseguente conclusione del relativo contratto.

3. L'appellante contesta la propria esclusione dalla gara, disposta dall'ESAU per l'irregolarità del deposito cauzionale costituito dall'appellante medesimo.

Va rilevato che il bando di gara richiedeva la costituzione della cauzione, alternativamente, o con deposito presso il tesoriere dell'ente o mediante assegni circolari intestati all'ente medesimo. Il Donati, invece, ha proceduto all'apertura di un conto corrente intestato a se stesso.

Sussiste pertanto la difformità dal bando riscontrata dall'Ente in sede di autotutela e confermata dal Tribunale amministrativo, in quanto la forma prescelta dall'appellante non consentiva l'immediata disponibilità della somma, ai fini dell'incameramento, da parte dell'Ente, come è proprio dell'istituto del deposito cauzionale in relazione a una gara pubblica.

Ne consegue che –come ritenuto anche dal Tribunale amministrativo- legittimamente il Donati è stato escluso dalla gara.

4. Dalla legittimità dell'esclusione del Donati consegue –secondo ricevuti principi- l'inammissibilità per difetto di interesse dell'impugnazione originariamente proposta dallo stesso avverso l'aggiudicazione al ****.

Al riguardo, va, comunque, rilevato che correttamente il primo giudice ha ritenuto che il provvedimento di riammissione alla gara del **** fosse legittimo.

Non può, infatti, ritenersi che la spedizione postale della domanda di gara, effettuata nei termini del bando ma con raccomandata semplice anzi che espresso, costituisca causa di esclusione dalla gara, in quanto la diversa modalità può influire solo in relazione al rischio, che il mittente assume, del ritardo nella consegna rispetto ai termini del bando. Una volta, però, che la missiva sia comunque pervenuta tempestivamente, la diversa modalità di spedizione appare del tutto ininfluyente e inidonea a fondare un'esclusione dalla gara.

Legittimamente, pertanto, l'Ente, che in un primo momento aveva escluso il **** dalla gara, ha provveduto a riammetterlo in sede di autotutela.

5. L'appello deve essere pertanto respinto.

Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale amministrativo.

Condanna l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari del presente grado, che liquida in tremila euro, da ripartirsi in parti uguali tra gli appellati.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 10 giugno 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta –DEPOSITATA IN SEGRETERIA 13/10/2003